



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 66 DI DATA 01 Ottobre 2018

OGGETTO:

Approvazione degli atti per il rinnovo della gara mediante finanza di progetto, per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Ospedale Trentino 2018, in ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato - CUP C65D11000190008, CIG 3592557FCE.

PROVVEDIMENTO RISERVATO

Con determinazione n. 365 del 2011 il dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica, in qualità di responsabile del procedimento, autorizzava l'indizione della gara, mediante finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 50 quater della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b) della medesima legge, per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino.

Conseguentemente, il Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia Autonoma di Trento provvedeva ad indire la relativa gara con bando di gara di data 15 dicembre 2011.

La fase di valutazione delle quattro offerte pervenute si concludeva con determinazione del responsabile del procedimento n. 32 di data 6 maggio 2013, con cui veniva nominato il promotore.

Avverso l'aggiudicazione sono stati promossi ricorsi da parte dei partecipanti alla gara davanti al T.R.G.A. di Trento che, riuniti i ricorsi, si è pronunciato con sentenza n. 30 del 31 gennaio 2014.

Tale sentenza del T.R.G.A. di Trento, nonché il relativo dispositivo di sentenza n. 406 del 2013, sono stati oggetto di ricorsi in appello davanti al Consiglio di Stato che (Sez. III) si è pronunciato sugli appelli riuniti con sentenza n. 5057/2014 nei termini seguenti:

- conferma la sentenza del T.R.G.A. nella parte in cui ha annullato il provvedimento di nomina della Commissione Tecnica e tutti gli atti di gara successivi;
- accoglie, in parte, l'appello di due ricorrenti, riammettendoli in gara a seguito dell'annullamento di tutte le operazioni condotte dalla commissione tecnica;
- accoglie in parte, l'appello delle due ricorrenti, riformando la sentenza di primo grado, disponendo la rinnovazione della procedura di gara a decorrere dalla nomina della commissione, disponendo che *“la Provincia può procedere alla rinnovazione della gara a partire dalla fase di presentazione delle offerte. Peraltro, anche alla luce delle criticità emerse nei motivi sollevati dalle parti nei loro ricorsi, si ritiene che l'Amministrazione possa anche intervenire, nell'occasione, per perfezionare alcuni profili contestati delle disposizioni di gara. Sono fatti salvi ovviamente gli ulteriori atti dell'Amministrazione”*;
- respinge tutti gli altri motivi di ricorso.

Con provvedimento n. 438 del 25 marzo 2016, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in ordine alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino”, la Giunta provinciale deliberava l'intenzione di procedere alla revoca del provvedimento a contrarre per la realizzazione del NOT, con caducazione degli atti di gara ad esso conseguenti, riconoscendo che non era più conveniente per la Provincia procedere alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero del Trentino mediante finanza di progetto, come originariamente stabilito negli atti che hanno portato alla gara bandita nel 2011.

Il 16 giugno 2016 il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento adottava, in applicazione della citata deliberazione giuntale 25 marzo 2016 n. 438, la determinazione n. 37 con cui disponeva, tra l'altro, la revoca della determinazione 14 dicembre 2011 n. 365 del Dirigente - dell'allora - Servizio Edilizia Pubblica e Logistica.

Con deliberazione 5 agosto 2016 n. 1355, aggiornata con provvedimento di data 2 settembre 2016, n. 1516, la Giunta provinciale stabiliva gli indirizzi di programmazione sanitaria del “Polo sanitario Trentino” e autorizzava all'indizione di un concorso di progettazione finalizzato ad acquisire il progetto preliminare del “Polo Sanitario Trentino (PST)”.

Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale 5 agosto 2016 n. 1356 veniva disposto l'aggiornamento del Piano per gli investimenti per l'edilizia sanitaria per la XV Legislatura, già approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2370 del 22 dicembre 2014;

In attuazione della deliberazione della Giunta provinciale 5 agosto 2016 n. 1355, faceva seguito la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità 5 settembre 2016 n. 51, quale provvedimento a contrarre con riferimento all'indizione del concorso di progettazione del Polo Sanitario del Trentino (PST). La relativa gara è stata indetta l'8 settembre 2016 (nota prot. n. 467537), mediante procedura aperta articolata in un'unica fase, in forma anonima, ai sensi della L.P. 2/2016, della L.P. 26/93 e dell'articolo 36 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Avverso alla deliberazione della Giunta provinciale n. 438/2016 e la determinazione 16 giugno 2016, n. 37 del Dirigente del Dipartimento infrastrutture e Mobilità hanno presentato ricorso tutte le ATI originarie partecipanti alla gara mediante Finanza di progetto per la realizzazione del NOT.

In particolare:

- un ricorso è stato respinto dal TRGA di Trento con sentenza 400/2016 che lo ha dichiarato in parte inammissibile, in parte irricevibile, in parte lo ha respinto perché infondato e ha altresì dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna dell'Amministrazione ad esibire la documentazione richiesta; la sentenza è stata appellata e la Terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 4555/2017, ha riformato la decisione in primo grado annullando la Determinazione dirigenziale 37/2016 e gli atti "conseguenti", in particolare la delibera della Giunta Provinciale n. 1356 in data 5 agosto 2016
- un ricorso è stato respinto dal TRGA di Trento con sentenza 404/2016 che lo ha in parte lo dichiarato improcedibile, in parte inammissibile ed in parte respinto perché infondato; la sentenza è stata appellata e la Terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 4467/2017, riformando la decisione in primo grado, ha annullato la determinazione dirigenziale 37/2016;
- un ricorso è stato respinto dal TRGA di Trento con sentenza 398/2016 che ha in parte dichiarato lo stesso inammissibile, in parte respinto perché infondato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna dell'Amministrazione ad esibire la documentazione richiesta; la decisione è stata appellata e la Terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 1105/2018, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse dal momento che la determinazione dirigenziale n. 37 del 16 giugno 2016, che aveva disposto la revoca della gara e che era stata impugnata dinanzi al Trga Trento, è stata annullata con le sentenze del Consiglio di Stato nn. 4467 del 25 settembre 2017 e 4555 del 29 settembre 2017 citate sopra;
- infine, un ricorso è stato respinto dal TRGA di Trento con sentenza 53/2017 che in parte lo ha dichiarato inammissibile, in parte lo ha respinto perché infondato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di condanna dell'Amministrazione ad esibire la documentazione richiesta; tale sentenza è stata appellata e la Terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 1106/2018, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse precisando, in motivazione, che "è stata annullata con due pronunce del Consiglio di Stato, con la conseguenza che l'appellante non ha più interesse alla decisione, nel merito, dell'azione di condanna proposta, trovando essa il suo unico presupposto nella citata revoca. Venuta meno la stessa, alcuna pretesa economica può essere vantata, dovendo la Provincia riprendere la procedura di gara.

Di tale ultima circostanza è del resto ben consapevole la stessa Provincia che, con ricorso n. 8269/2017, ha chiesto alla Sezione chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza della Sezione III del Consiglio di Stato n. 5057 del 13 ottobre 2014".

Con istanza presentata ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., la Provincia ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza della sezione III del Consiglio di Stato n. 5057 del 13 ottobre 2014.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza 22 febbraio 2018 n. 1111, individuando i principi cui la Provincia dovrà informare la propria azione futura per ripartire dalla gara bandita nel 2011 da "rinnovare" a partire dalla fase delle offerte (fase ritenuta dal Consiglio di Stato legittima).

La Provincia, quindi, con deliberazione n. 791 del 9 maggio 2018, adottava i primi adempimenti conseguenti alla pronuncia, a cura del Consiglio di Stato, delle sentenze n. 4467 del 25 settembre 2017 e n. 4555 del 29 settembre 2017, nonché della sentenza n. 1111 del 22 febbraio 2018, prendendo atto -in particolare- dell'intervenuto annullamento della determinazione dirigenziale n. 37/2016 e della deliberazione giuntale n. 1356/2016 nonché degli atti ad essi conseguenti e/o presupposti e costituiti dalla deliberazione giuntale n. 1355/2016, come aggiornata con provvedimento n. 1516/2016, e della determinazione dirigenziale n. 51/2016 di indizione del concorso di progettazione per la realizzazione del PST.

Nel frattempo, le strutture provinciali interessate, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e Cassa del Trentino spa, ciascuno per quanto di competenza, hanno intrapreso la revisione degli atti necessari al rinnovo della gara in oggetto, al fine di dare ottemperanza alla sentenza 5057/2014 del Consiglio di Stato in base ai principi dettati dal medesimo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1111 del 22 febbraio 2018 ed a fronte delle sopravvenienze giuridiche e fattuali, che già avevano motivato le diverse scelte programmatiche adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 438/2016.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1111/2018 stabilisce i seguenti principi:

a) “La gara, sempre nella forma della finanza di progetto, deve essere ripresa dalla fase di presentazione delle offerte”

In base a questo assunto, si deve quindi rinnovare la procedura di gara dalla fase indicata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5057/2014, in quanto il bando di gara non è stato annullato dalla citata sentenza.

La rinnovazione della procedura di gara dalla fase di presentazione delle offerte, fatto salvo quanto indicato dal Consiglio di Stato e quanto di seguito esposto, comporta il mantenimento delle scelte originarie con particolare riferimento alla tipologia ed all'oggetto del contratto, all'area di ubicazione dell'opera, ai tempi di realizzazione dell'opera e durata della concessione, al criterio di aggiudicazione, al contenuto dell'offerta (fatto salvo quanto indicato di seguito relativamente allo schema di convenzione) e alle garanzie.

a) ... “la stazione appaltante può rivedere la lex specialis per emendarla da criticità emerse in occasione della precedente procedura o evidenziate dagli stessi concorrenti, anche nel corso dei numerosi contenziosi, nonché per attualizzarla alla luce delle nuove esigenze, emerse nel lungo tempo trascorso dall'esperimento della procedura del 2011”.

b) “la rinnovazione della procedura di gara consente all'Amministrazione di modificare i contenuti dell'operazione in finanza di progetto, per adeguare l'intervento alle attuali esigenze di politica sanitaria, ammettendo dunque anche modifiche di evidente portata”

Le sopravvenute esigenze di organizzazione sanitaria

In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato e tenuto conto di quanto espressamente previsto dal punto n. 9 del dispositivo della deliberazione n. 791/2018, l'Assessorato alla Salute e Solidarietà sociale ha richiesto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di ridefinire le funzioni ed i servizi che si ritiene opportuno siano inclusi nella rinnovazione della gara per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Ospedale Trentino 2018, come attualizzati e rivisti alla luce delle mutate esigenze cliniche e di programmazione sanitaria e dei cambiamenti organizzativi avvenuti dopo la pubblicazione del bando del dicembre 2011.

Le sopravvenute esigenze di organizzazione sanitaria a cui deve adeguarsi la rinnovata gara per il Nuovo Ospedale Trentino 2018 sono state, quindi, definite con deliberazione n. 1392 del 1/8/2018 della Giunta provinciale che detta direttive in materia di strutture sanitarie e risultano meglio specificate negli allegati al Disciplinare di gara.

Le modifiche conseguenti alle sopravvenute esigenze di organizzazione sanitaria riguardano la parte strutturale dell'opera da realizzare, che subisce un modesto incremento della superficie ospedaliera, a seguito, sostanzialmente, della ridefinizione del numero dei posti letto, degli ambulatori e delle sale operatorie.

Le modifiche riguardano anche i servizi in concessione.

Gli aggiornamenti agli atti di gara per gli aspetti sopra esposti sono stati elaborati a cura di APSS.

Le modifiche allo Studio di fattibilità dei lavori di realizzazione dell'opera

La rinnovazione della procedura di gara come stabilito al punto a) della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1111/2018 prevede, come detto, il mantenimento del bando originario (che non è stato oggetto di censura).

Ciò posto, le modifiche apportate allo studio di fattibilità sono strettamente conseguenti alle sopravvenute esigenze di organizzazione sanitaria, individuate da ultimo dalla Giunta provinciale come sopra esposto. Le stesse comportano un aumento del costo di realizzazione, che risulta contenuto in una percentuale minore del 5% del costo originario.

Gli aggiornamenti agli elaborati tecnici dello studio di fattibilità per gli aspetti sopra esposti sono stati elaborati a cura del Dipartimento Infrastrutture e mobilità della Provincia e da APSS.

c) “sono altresì ammissibili, in quanto applicazioni di normativa e/o regolamentazione, altri elementi che impattano sul PEF (quale, ad es., la Risoluzione n. 100/E della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, del 3 novembre 2016)”

d) “è possibile rivedere la convenzione, per attualizzarla alle nuove esigenze tecniche e alla nuova disciplina di riferimento”

Le modifiche al PEF ed allo schema di convenzione

Cassa del Trentino S.p.A. - quale strumento di sistema deputato a promuovere, accompagnare e realizzare le strategie finanziarie programmate dal Governo provinciale in regime di *in house providing*- fornisce supporto alla Provincia ed alle entità del sistema pubblico provinciale in ordine alla progettazione di efficaci strumenti di finanziamento degli investimenti.

Per lo svolgimento delle attività volte alla riattivazione della gara in oggetto, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1176 del 6/7/2018, ha adottato un Protocollo d'intesa tra la Provincia, Cassa del Trentino S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la reciproca collaborazione in relazione alle analisi economico-finanziarie per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino in regime di finanza di progetto, al fine di favorire la c.d. “bancabilità” del progetto (art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006, ma anche art. 165 del D.Lgs. n. 50/2006) ed ha attivato un'analogha collaborazione tra la Provincia, Cassa del Trentino S.p.A. e la Banca Europea per gli Investimenti / European PPP Expertise Centre, per la valutazione dell'appropriatezza delle disposizioni principali del contratto di PPP in termini di allocazione dei rischi e meccanismi di compensazione, bancabilità, operabilità del contratto, etc. nonché per la guida alla comprensione delle complesse regole di Eurostat rilevanti per il trattamento statistico del contratto di PPP (ad ultimo “*A Guide to the Statistical Treatment of PPPs*”, settembre 2016 a cura di Eurostat e EPEC).

Inoltre, a seguito della richiesta della Direzione Generale di fornire ai competenti Dipartimenti il supporto di carattere giuridico autorizzando il ricorso all'assistenza tecnico-specialistica di un operatore economico con comprovata e pluriennale esperienza in PPP, Cassa del Trentino S.p.A. ha affidato, previo confronto concorrenziale, al raggruppamento tra lo Studio Legale McDermott Will&Emery e lo Studio Legale P&I Studio Legale Guccione, l'incarico di Advisor Legale per il supporto specialistico nella revisione dello schema di convenzione e della matrice dei rischi della concessione in oggetto.

Con riferimento alla definizione del Value for Money, l'Amministrazione ha affidato (per il tramite di Trentino Sviluppo S.p.A.) l'incarico ad un soggetto terzo e specializzato (Ernst Young Advisory S.p.A) per l'analisi di Public Sector Comparator; tale analisi è volta a dare evidenza della

convenienza per l'Amministrazione di ricorrere alla finanza di progetto per la realizzazione e gestione del Nuovo Ospedale del Trentino 2018, anziché all'appalto tradizionale.

Gli aggiornamenti a seguito di normativa sopravvenuta dello schema di convenzione hanno riguardato, principalmente, le clausole da inserire nello schema di contratto (disposizioni anticorruzione, richiamo al codice di comportamento dei dipendenti provinciali/APSS, clausola di legalità, normativa sulla privacy) e la matrice di ripartizione dei rischi (matrice che viene ora allegata al contratto per farne parte integrante e che non può essere oggetto di modificazione in termini di differente allocazione, se non a vantaggio dell'Amministrazione); sono stati inseriti, nell'ottica di deflazionare possibili contenziosi determinati dalle incertezze interpretative, anche i casi tassativi di eventi rilevanti, sia favorevoli che sfavorevoli per l'Amministrazione, che possono dar luogo alla revisione economico-finanziaria del contratto in ragione dell'allocazione dei relativi rischi. Sono state inoltre introdotte modifiche, a garanzia e tutela reciproca delle parti, tenendo conto anche della giurisprudenza e della miglior prassi applicativa che si è consolidata negli ultimi anni, al fine di eliminare difficoltà in sede di concreta applicazione e definire in un contesto preciso la matrice dei rischi, che diventa un allegato sostanziale al contratto/convenzione. Lo schema di convenzione, coerentemente con i principi Eurostat, precisa e meglio definisce gli elementi di dettaglio che conseguono l'allocazione del rischio progettazione-costruzione e disponibilità in capo al Concessionario (il rischio domanda è limitato alla valorizzazione dei parcheggi e delle aree commerciali); principio base dell'operazione è quello espresso nella citata Guida Eurostat - EPEC come "zero availability, zero payment" (con la previsione di piattaforme che possano consentire al Concedente un controllo effettivo e tempestivo sul Concessionario per assicurare disponibilità e standard qualitativi, ma anche per l'applicazione automatica delle penali). Anche tenendo in considerazione la significativa allocazione del rischio in capo al Concessionario, nello schema di convenzione sono state inserite alcune clausole volte a promuovere la bancabilità del progetto. Infine, lo schema di contratto/convenzione non rappresenta più una proposta, ma diventa modificabile da parte dei concorrenti solo nelle parti indicate nei criteri di valutazione delle offerte (si premiano gli elementi idonei a dare evidenza di un maggior trasferimento del rischio in capo al Concessionario e maggiori tutele e flessibilità a favore del Concedente).

Cassa del Trentino S.p.A. ha assicurato il coordinamento del rapporto con l'Advisor legale in sede di revisione dello schema di convenzione e matrice dei rischi, acquisendo e trasferendo allo stesso i contributi trasmessi dalle strutture dell'Amministrazione (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Agenzia provinciale per Appalti e Contratti, competenti Dipartimenti ecc.). Cassa del Trentino S.p.A., in relazione ai profili di natura economico-finanziaria, da definito i "Parametri finanziari" (DSCR minimo, LLCR e TIR dell'Azionista) su cui si verifica l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione e, sulla base delle attuali condizioni dei mercati, dato evidenza dei valori di base (fermo restando gli auspicati miglioramenti in sede di gara). Occorre precisare, a tal proposito, come i suddetti parametri finanziari sono stati determinati alla luce delle attuali condizioni dei mercati finanziari e che possibili effetti della chiusura, ormai prossima, del programma *Quantitative easing* della BCE, principalmente il possibile incremento dei tassi di interesse, non sono al momento prevedibili e quantificabili, così come i relativi impatti sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione in oggetto.

e) alla gara rinnovata possono partecipare solo i concorrenti che avevano nel 2011 presentato l'offerta e agli stessi deve essere nuovamente effettuato il controllo dei requisiti, il cui possesso deve essere attuale, con conseguente obbligo di ripresentare la documentazione amministrativa contenente le varie autodichiarazioni in merito al possesso dei requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;

Ferme restando le legittime ipotesi di trasformazioni societarie (fusioni, cessione d'azienda etc...) consentite dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del Bando, sono ammesse le modificazioni soggettive esclusivamente in senso riduttivo nell'ambito della compagine delle ATI

concorrenti, a condizione che l'ATI mantenga tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare e sia sottoscritto nuovo mandato speciale, anche per l'adeguamento delle quote di partecipazione al raggruppamento. Non è pertanto ammessa l'ampliamento dell'associazione con l'aggiunta di una o più imprese o la sostituzione di un'impresa con un'altra, in base a quanto previsto dalla sopra citata lettera e) della sentenza n. 1111/2018, che prevede espressamente la "*partecipazione*" dei concorrenti originari, con preclusione quindi di nuovi operatori economici.

Resta ferma per i concorrenti la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento e, in caso di aggiudicazione, la possibilità di modificare la società di progetto secondo la disciplina dell'art.36 dello schema di convenzione.

Gli operatori economici individuati ai fini della progettazione non assumono la qualità di concorrenti e pertanto potranno essere liberamente sostituiti rispetto all'offerta originaria, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal disciplinare. Per tali soggetti non è ammesso l'avvalimento.

In linea con quanto previsto dalla sentenza n. 1111/2018 relativamente al "*possesso attuale*" dei requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale, tali requisiti sono richiesti ai concorrenti alla nuova data di presentazione dell'offerta, con proporzionale aggiornamento degli importi dei requisiti in relazione agli importi di riferimento della gara rinnovata ed all'arco temporale di riferimento decorrente a ritroso dalla data di spedizione della lettera di invito.

f) la normativa applicabile alla gara è logica conseguenza del tipo di intervento che sarà operato sul contenuto della lex specialis, atteso che se le modifiche sono sostanziose e occorrerà reiterare il bando, non potrà che farsi riferimento al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

In ordine alla definizione di "modifiche sostanziose"

Ai fini della rinnovazione della gara è necessario definire la portata delle modifiche introdotte rispetto agli originari atti di gara.

Il significato di "modifiche sostanziose" non è ricavabile dalla predetta sentenza o dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

A questo riguardo, viene in rilievo la definizione di modifica "sostanziale" di cui all'art. 72 della Direttiva 2014/24 UE sugli appalti pubblici, recante disposizioni in materia di modifica di contratti durante il periodo di validità. La Corte europea considera sostanziali le modifiche atte a dimostrare "l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione" (considerando 107 della Dir 2014/24).

Anche dal passaggio della sentenza del Consiglio di Stato sopra riportata si desume che il discrimine da considerare consiste nella modifica dei termini essenziali del bando di gara che costituisce la *lex specialis* della gara.

Appare ragionevole quindi fare riferimento, in via analogica, alla citata disciplina delle modifiche ai contratti in corso d'opera.

In ordine alla normativa applicabile

Sulla base della sentenza n. 1111/2018 resa dal Consiglio di Stato in sede di giudizio per ottemperanza e fermo restando quanto sopra esposto, la procedura di gara viene proseguita con applicazione del previgente codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006), in quanto le modifiche conseguenti alle sopravvenute esigenze di organizzazione sanitaria sono da considerarsi di carattere "non sostanzioso".

Le revisioni al disciplinare di gara per gli aspetti relativi alla procedura di scelta del contraente - da svolgersi con modalità telematiche attraverso la piattaforma di e-procurement della pubblica amministrazione trentina - sono state elaborate a cura di APAC nel rispetto delle sopra individuate modalità di ottemperanza.

Dal punto di vista finanziario, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 28 settembre 2018, che approva l'aggiornamento del Piano di edilizia sanitaria per la XV legislatura, in relazione alla rinnovazione della procedura di gara in oggetto, si assume la prenotazione di spesa di euro 148.500.000,00 in base all'esigibilità della spesa, come segue:

- euro 12.801.917,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2020;
- euro 18.086.798,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2021;
- euro 24.361.341,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2022;
- euro 33.400.770,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2023;
- euro 15.698.083,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2020;
- euro 11.913.202,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2021;
- euro 15.638.659,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2022;
- euro 16.599.230,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2023.

Tutto ciò premesso,

- visti e considerati gli atti citati in premessa;
- vista in particolare la deliberazione n. 1392 del 1/8/2018 della Giunta provinciale che detta direttive in materia di strutture sanitarie;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 del 28/9/2018, che approva l'aggiornamento del Piano di edilizia sanitaria per la XV legislatura, in relazione alla rinnovazione della procedura di gara in oggetto;
- considerato che gli atti della procedura di gara rinnovata, di cui si propone l'approvazione con questo provvedimento, sono stati redatti secondo i principi indicati dalla sentenza citata del Consiglio di Stato e sono da intendersi quale revisione della corrispondente Documentazione di gara originaria (Disciplinare prot. n. S153/2011/748934/1215-11 di data 21 dicembre 2011, coordinato con le modificazioni apportate con avviso di rettifica prot. n. S153/2012/83110/3.5/1215-11 di data 10 febbraio 2012 nonché con determinazioni del dirigente del servizio Opere civili n. 8 di data 8 maggio 2012 e del dirigente generale del dipartimento Lavori pubblici e mobilità n. 54 di data 9 luglio 2012, come riportati nel documento del 9 luglio 2012 prot.n. s171/2012/395635/1215-11.);
- visti i pareri acquisiti sugli elaborati tecnici dello studio di fattibilità, mediante conferenza di servizi del 20 settembre 2018, ai sensi dell'art. 45, comma 2bis, ultimo periodo, della lp 26/1993, a cui hanno preso parte le strutture provinciali ed i soggetti già partecipanti alla conferenza di servizi del 2011 ed ora ancora interessati;
- visto il parere del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile n. 32/18 del 1 ottobre 2018, sul ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- considerato che le strutture provinciali e gli Enti interessati: Dipartimento Sanità e solidarietà sociale, Dipartimento Affari finanziari, APAC, Cassa del Trentino spa e APSS, ciascuno per quanto di competenza ed in relazione al contributo prestatato, non evidenziano

elementi di illegittimità o contrastanti con le citate sentenze del Consiglio di Stato e dunque non rilevano elementi ostativi all'adozione degli atti predisposti per il rinnovo della gara in oggetto;

- considerato che l'Avvocatura della Provincia, nell'ambito dell'assistenza legale, ha espresso parere legale positivo sull'istruttoria, che appare completa ed approfondita ed aderente alle sentenze del Consiglio di Stato – Sezione III- n. 5057 di data 13/10/2014 e n. 111/2018;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

determina

1. di approvare gli atti costituenti la documentazione di gara (disciplinare, studio di fattibilità e rispettivi allegati), revisionati come indicato in premessa, ai fini della rinnovazione della gara mediante finanza di progetto, per l'affidamento del contratto di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione del Nuovo Ospedale Trentino 2018, in ottemperanza alla sentenza 5057/2014 del Consiglio di Stato e in base ai principi dettati dal medesimo Consiglio di Stato nella sentenza n. 1111 del 22 febbraio 2018;
2. di demandare ad APAC il prosieguo della procedura di gara, da svolgersi con modalità telematica;
3. di prenotare la spesa complessiva pari ad 148.500.000,00, in base all'esigibilità della spesa, come segue:
 - euro 12.801.917,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2020;
 - euro 18.086.798,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2021;
 - euro 24.361.341,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2022;
 - euro 33.400.770,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2023;
 - euro 15.698.083,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2020;
 - euro 11.913.202,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2021;
 - euro 15.638.659,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2022;
 - euro 16.599.230,00 sul capitolo 444100-002 dell'esercizio finanziario 2024 Fondo Pluriennale Vincolato 2023;
4. di demandare al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica l'iscrizione annuale nell'Inventario della Provincia del valore delle opere eseguite e delle forniture di attrezzature e arredi, comprensivo della quota proporzionale delle spese tecniche e degli oneri fiscali, individuato in base alle Work Package (WP) concluse e liquidate nell'esercizio finanziario di riferimento e previo accertamento dell'organo di collaudo in corso d'opera.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaele De Col